



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La mediazione penale
e altri percorsi di giustizia riparativa
nel procedimento penale minorile



Documento di studio e di proposta

La redazione del documento è stata curata dall'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Commissione a tal fine costituita, con il coordinamento della Garante Filomena Albano. In particolare il capitolo 1 è stato curato dalla prof.ssa Claudia Mazzucato, il capitolo 2 dal prof. Pasquale Bronzo e il capitolo 3 dalla dott.ssa Benedetta Bertolini.

Il presente documento è reperibile sul sito dell'Autorità garante (www.garanteinfanzia.org) nella sezione "Stampa e comunicazione - Pubblicazioni"

Ringraziamenti

Si ringraziano i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni e alla consultazione, per la disponibilità e la collaborazione fornita ai fini della realizzazione del presente lavoro.

Roma, 14 dicembre 2018



Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>

Grafica e stampa: Tipografia Legatoria Rossini

ISBN 978-88-94447-60-6

INDICE

	INTRODUZIONE	5
	NOTA METODOLOGICA: UN PERCORSO PARTECIPATO	8
1.	LA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER MINORENNI 'IN CONFLITTO CON LA LEGGE'	11
	1. Il contributo della giustizia riparativa all'edificazione di una <i>child-friendly justice</i>	
	2. Giustizia riparativa: definizioni, concetti chiave, principi base	
	3. Giustizia riparativa: confini, cautele e avvertenze in rapporto al sistema penale	
2.	GIUSTIZIA RIPARATIVA E PROCEDIMENTO PENALE MINORILE	23
	1. Il rito minorile, opportunità per la giustizia riparativa	
	2. L'innesto oggi, tra normativa e prassi	
	2.1. Le vie d'ingresso	
	2.2. L'incidenza sul rito	
	3. Un'esemplificazione grafica	
3.	I DIRITTI IN GIOCO	33
	1. Il diritto a un trattamento 'di valore'	
	2. Il diritto alle garanzie processuali	
	3. Il diritto alla protezione e alla cura	
	4. Il principio di non discriminazione	
4.	FOTOGRAFIE D'ITALIA: UNA MAPPATURA SUL RICORSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE	51
	1. Servizi di giustizia riparativa collegati con la giustizia minorile	
	2. Innesto nel procedimento penale minorile	
	3. Minorenni non imputabili	

5.	LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	57
	Premessa	
	1. Disponibilità e accesso	
	2. Disciplina	
	3. Innesto a normativa invariata	
	4. Reti per la giustizia riparativa	
	5. Sensibilizzazione, informazione e formazione	
6.	ALLEGATI	73
	1. Nota di invito alle audizioni	
	2. Nota per la conferma dei dati	
7.	APPENDICE NORMATIVA	79
	1. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	
	2. Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale (3 ottobre 2018) – Traduzione a cura dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	



Giustizia riparativa e procedimento penale minorile

1. Il rito minorile, opportunità per la giustizia riparativa

Il settore della giustizia che si occupa dei reati commessi dai minori si avvale di un rito assai peculiare, per vari motivi e sotto diversi punti di vista, rispetto alle caratteristiche tipiche del sistema processuale penale italiano. La giovane età degli imputati, l'evoluzione in corso del loro carattere, la natura spesso – anche se non necessariamente – bagatellare dei reati commessi, legata anche ai percorsi di crescita e sperimentazione di sé propri dell'adolescenza, hanno giustificato una legislazione che si è potuta discostare dai binari ordinari realizzando il dettame costituzionale di una speciale protezione della persona di minore età, anche nel contesto della giustizia penale. Per queste ragioni, l'ambito minorile è quello in cui più facilmente sono stati immaginati istituti rispondenti ad una logica diversa rispetto a quella che fonda la sequenza accusa-giudizio-pena.

Se è vero che non vige un rapporto di diretta strumentalità del processo penale minorile rispetto alle istanze educative che pure lo attraversano, allo stesso tempo il rito è costruito in modo tale da coniugare il compito precipuo dell'accertamento del fatto, secondo le garanzie riconosciute dalla Costituzione, con la specifica tutela delle necessità educative dei più giovani.

In questa cornice di senso, il legislatore ha ritenuto possibile introdurre strumenti volti a fornire una risposta al reato che prescinda, ove possibile, dalla condanna e dalla stigmatizzazione che ne deriva, per perseguire fini ulteriori al solo accertamento del fatto e della responsabilità colpevole. Sono esempi di tale approccio l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (**art. 28 d.P.R. 448/1988**), la non punibilità per irrilevanza del fatto (**art. 27 d.P.R. 448/1988**), la conservazione 'riveduta e corretta' del perdono giudiziale, oggi misura 'intermedia' tra una messa alla prova responsabilizzante e un'irrelevanza del fatto destigmatizzante (**art. 169 c.p.**).

Già solo questo dato permette di riconoscere nel procedimento minorile un terreno particolarmente fertile per l'impiego degli strumenti di giustizia riparativa.

L'attenzione ai bisogni particolari del minorenni – che rappresenta uno dei modi attraverso i quali lo Stato è chiamato dalla Costituzione ad ottemperare ai suoi compiti di cura



degli adolescenti – impone infatti di strutturare la procedura giudiziaria secondo canoni di **minima lesività** per la persona che si trova imputata in una delicata fase di evoluzione. Al contempo, la trasgressione della norma penale – e con essa la violazione della fiducia che costituisce il tessuto connettivo della comunità – impone la tutela del **bene offeso** e della **persona** che ne è **titolare**. La giustizia riparativa consente di coniugare la minima lesività dell'intervento con tale esigenza di attenzione all'offeso e di ricomposizione del conflitto connesso o scaturito dall'evento reato.

Per altro, per lo stesso canone della minima lesività, se nel processo degli adulti la contesa tra accusatore e imputato non esclude la partecipazione attiva della persona offesa, grazie ad una serie di prerogative processuali, né quella del danneggiato, attraverso la costituzione di parte civile, nel processo penale minorile le vittime²³ del reato rimangono ai margini. Al danneggiato è infatti preclusa la costituzione di parte civile, per ridurre il tasso di conflittualità e di stigmatizzazione che deriverebbe dalla presenza di una 'accusa privata' interessata al risarcimento dei danni. Quanto all'offeso, le occasioni d'intervento all'interno del processo sono strumentali ad adeguare il rito al minorenni – in particolare, a verificare la praticabilità delle soluzioni di chiusura anticipata – ma non offrono, se non in misura esigua, spazi adeguati alla considerazione delle vittime.

Questa marginalizzazione dell'offeso e del danneggiato non tiene però in adeguata considerazione le istanze – sempre più intensamente avvertite anche nelle normative sovranazionali²⁴ – di valorizzazione della tutela delle 'vittime' (nozione nella quale, in quelle fonti, sono ricomprese entrambe le figure suaccennate); istanze che richiamano le autorità nazionali ad un accorto bilanciamento tra le esigenze di protezione e tutela di queste ultime con le esigenze di garanzia dell'imputato. Una implementazione dei percorsi di giustizia riparativa – che vedono protagonisti tanto l'imputato quanto la vittima e i rispettivi bisogni – varrebbe a compensare quella marginalizzazione, ciò che è particolarmente importante nei non rari casi nei quali la vittima del reato è anch'essa minorenni.

Inoltre, la dimensione dialogica e relazionale propria di un percorso di giustizia riparativa può rappresentare un momento di forte **responsabilizzazione** per l'adolescente, aiutandolo a prendere coscienza delle conseguenze della propria condotta e del valore delle regole violate. Le pratiche di giustizia riparativa rappresentano la sede più ade-

23 Ove la locuzione 'vittime' va intesa in conformità a quanto stabilito, all'art. 2, co. 1, dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

24 Il riferimento è ancora alla Direttiva 2012/29/UE, cit.



guata a tale confronto: se le logiche puramente educative rischiano di essere disfunzionali nel processo penale, poiché l'effetto stigmatizzante e l'impatto sulla persona sono costituzionalmente accettabili solo se lo stesso è diretto all'accertamento di fatti e di responsabilità penali, quelle logiche possono invece dispiegarsi liberamente negli spazi extraprocessuali della giustizia riparativa.

2. L'innesto oggi, tra normativa e prassi

Malgrado la struttura del procedimento penale minorile ben si presterebbe ad essere integrata da strumenti finalizzati ad una rilettura del fatto penalmente rilevante in un'ottica relazionale, tramite percorsi di giustizia riparativa, non è ad oggi prevista alcuna **norma** che regoli l'ingresso di tali percorsi nel sistema della giustizia minorile. A differenza di quanto accade in altri ordinamenti, anche europei, il legislatore italiano non ha ancora disciplinato la materia, fatto salvo il recente tentativo – riferito però specificamente alla sola fase esecutiva – della legge delega 23 giugno 2017, n. 203 (il decreto attuativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, non ha avuto esito, anche a seguito del parere negativo delle commissioni parlamentari²⁵); ne rimane traccia solo in un riferimento alla giustizia riparativa operato dall'art. 1, co. 2 del neonato ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121). L'opportunità di una disciplina, anche in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, era stata peraltro segnalata, da ultimo, durante i lavori degli Stati generali dell'esecuzione penale²⁶.

L'assenza di un quadro normativo definito non ha impedito tuttavia, già in tempi risalenti, il nascere e il diffondersi sul territorio nazionale di **sperimentazioni e progettualità**, alcune delle quali – consolidate nel tempo – sono divenute stabili servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa, pur se sempre a livello locale.

Sono varie e diverse tra loro le interazioni tra *restorative justice* e procedimento penale minorile: esse riguardano da un lato le modalità con cui la giustizia riparativa trova ingresso nel procedimento giudiziario, dall'altro la successiva incidenza su di esso, trattandosi di trarre dal percorso svolto risultati significativi per la vicenda processuale.

25 Cfr. Atto del governo sottoposto a parere parlamentare (A.G. n. 29).

26 In particolare il Tavolo 5, incaricato di occuparsi del tema dei "Minorenni autori di reato", nella Proposta 1 intitolata "Armonizzazione della Direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile", al punto a) propone di "intervenire legislativamente per garantire alla mediazione, in sede di processo minorile, un'autonomia strutturale e funzionale nonché un'apposita regolamentazione normativa (cfr. Relazione di accompagnamento, § 2, sub lett. a)".



2.1. Le vie d'ingresso

La via di accesso più 'esplicita' e legittimante, imboccata nelle prime sperimentazioni risalenti agli anni Novanta, è l'**art. 28 d.P.R. 448/1988**, che prevede la possibilità, per il giudice minorile, di sospendere con ordinanza il processo penale per valutare la personalità del minorenne all'esito di un percorso di messa alla prova. L'imputato viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. La norma specifica, in particolare, che "con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato". Malgrado l'uso di una terminologia parzialmente diversa da quella diffusasi in ambito internazionale, il riferimento alla conciliazione contenuto nell'art. 28 ha costituito, per la mediazione, il primo fondamentale varco nel sistema della giustizia penale.

A tutt'oggi, tale disposizione costituisce la più nitida via d'ingresso della mediazione penale – ma anche di altri percorsi di *restorative justice* – nel rito minorile, nonché una delle più utilizzate²⁷, pur in assenza di ulteriori specificazioni riguardo ai modi, ai tempi e alle forme di quest'ingresso. Unico profilo di disciplina ricavabile dalla previsione normativa riguarda la **volontarietà** che connota la partecipazione a tali pratiche, che risulta salvaguardata in quanto vi si specifica che le prescrizioni del giudice sono finalizzate alla mera promozione del percorso, e non anche alla sua conclusione. Risulta dunque riconosciuta, coerentemente con quanto stabilito a livello internazionale, la necessità del consenso – libero e informato – di tutte le persone coinvolte.

Per rimarcare tale fondamentale caratteristica, peraltro, alcuni tribunali hanno scelto – attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi – di estromettere il percorso di giustizia riparativa dal progetto di messa alla prova, di modo da escludere ogni ambiguità circa la natura solo promozionale, e non anche prescrittiva, dell'invio in mediazione. In questi casi, se anche l'occasione per avviare il percorso riparativo è fornita dalla sospensione del processo per la valutazione della personalità ex art. 28 d.P.R. 448/1988, quel percorso non viene inserito tra le prescrizioni che compongono la prova, rappresentando una opportunità offerta in modo ulteriore e indipendente. Risulta così rafforzato il principio – comunque condiviso anche dai tribunali che includono la promozione della 'conciliazione' tra le prescrizioni della messa alla prova – secondo cui l'eventuale interruzione o fallimento del programma di giustizia riparativa, per qualsiasi ragione avvenga, non può influenzare in alcun modo la valutazione in ordine all'esito

27 Cfr. cap. 4, cartina n. 2.



della prova. Di più: là dove la mediazione viene esclusa dai contenuti del progetto, si ammette la possibilità che possa concludersi anche in un momento successivo alla prova, allorquando i tempi della mediazione non coincidano con quelli del processo.

Se per un verso la finestra normativa dell'art. 28 presenta il vantaggio di permettere l'accesso a percorsi di giustizia riparativa senza particolari limitazioni oggettive, anche per reati gravi, per altro verso essa sconta il limite della collocazione in una fase relativamente avanzata del rito, mai anteriore all'udienza preliminare. Ciò implica che, nella maggior parte dei casi, l'opportunità di adire il percorso alternativo – ove concretamente prospettabile, grazie all'esistenza di appositi centri o uffici debitamente collegati con gli uffici giudiziari minorili²⁸ – raggiunge le persone coinvolte solo a lunghe distanze temporali dai fatti per cui si procede.

Questo dato stride con l'esigenza, diffusamente avvertita dagli operatori, di rendere accessibile la mediazione, o altri strumenti analoghi, in un **momento anteriore** e più vicino agli eventi, sin dalla fase delle indagini preliminari.

Per soddisfare tale ultima esigenza è parsa consona la previsione normativa dell'**art. 9 d.P.R. 448/1988**, dalla portata particolarmente ampia e trasversale. Si è ritenuto che nel processo informativo e valutativo della personalità del minore imputato, affidato al servizio sociale minorile, ben potesse esser ricompreso anche il percorso di *restorative justice*, quale ulteriore elemento di valutazione. Tale approccio si è rapidamente diffuso in diversi distretti di corte d'appello – sempre ovviamente tra quelli che dispongono di un servizio di giustizia riparativa – e in numerose realtà territoriali rappresenta ad oggi la via più utilizzata²⁹.

Ciò nondimeno, permane la necessità di una **normativa** che dia forma e spessore procedimentale alla mediazione penale, e in generale alla giustizia riparativa, sin dai primi sviluppi dell'*iter* giudiziario, a partire dalle indagini preliminari, e chiarisca i rapporti tra i due modelli di intervento. Il ricorso all'art. 9 costituisce infatti una soluzione escogitata 'tra le righe' della normativa processuale e in via di necessità; resta una soluzione interpretativa, anche per questo esposta alla valutazione, e alla sensibilità, del singolo operatore giudiziario.

Ad ogni modo, l'ampiezza della clausola generale contenuta nell'**art. 9** ha permesso l'utilizzo della disposizione quale veicolo normativo privilegiato anche **in fasi successive** alle indagini preliminari. Si è avvertita infatti la necessità di consentire l'intrapresa

²⁸ Sul punto, cfr. cap. 4, cartina n. 1.

²⁹ Cfr. cap. 4, cartina n. 2.



di un percorso relazionale anche dopo l'esercizio dell'azione penale ma a prescindere dalla sospensione del processo per la messa alla prova, e dunque al di fuori dell'art. 28 d.P.R. 448/1988. In questa ottica, l'art. 9 è divenuto uno strumento prezioso per l'innesto della mediazione o di altre forme di *restorative justice* nel contesto dell'udienza preliminare³⁰, così come – seppur più raramente – in fase di dibattimento. Si è ritenuto in questo modo di offrire l'opportunità di avviare un percorso riparativo anche in quei casi in cui non è ipotizzabile, per le più svariate ragioni, la sospensione con messa alla prova. Analogamente, si ricorre all'art. 9 per l'invio alla mediazione in quei contesti territoriali nei quali si ritiene di tenere fuori quest'ultima dai progetti di messa alla prova, pur collocandosi nel medesimo frangente temporale.

È questo un ulteriore indice del 'bisogno' di mediazione che attraversa il procedimento minorile in tutte le sue fasi e che necessita di una adeguata cornice normativa.

Una modalità ulteriore di ingresso della giustizia riparativa, sperimentata in diversi distretti giudiziari, è correlata alla normativa dettata per gli imputati minorenni che non abbiano superato i 14 anni di età e che dunque risultino *ex lege* **non imputabili**. Stante l'opzione legislativa di escludere dal campo della responsabilità penale, e dalla punibilità in senso stretto, fanciulli troppo piccoli per essere considerati pienamente consapevoli delle proprie azioni, secondo una valutazione opportunamente presunta in modo assoluto, si registra sovente un disagio degli operatori per non disporre di strumenti alternativi adeguati ad offrire una risposta, immediata ed educativamente proficua, a questo tipo di casi. In tale cornice si inserisce il ricorso agli strumenti di giustizia riparativa per minorenni non imputabili: in sede di interrogatorio, o anche a prescindere da questo, viene loro prospettata in alcuni plessi giudiziari³¹ la possibilità di accedere a percorsi riparativi, talvolta anche nel contesto di interventi di natura civilistica a tutela del ragazzo, seppur sempre su base volontaria.

Rileva infine il tema della compatibilità dei **tempi** della mediazione, o di altra forma di giustizia riparativa, con i tempi del procedimento penale. A tal proposito occorre segnalare la recente **Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura** sull'organizzazione degli uffici requirenti presso i tribunali per i minorenni (delibera del 18 giugno 2018), la quale individua i percorsi di giustizia riparativa come ipotesi sussumibile nella fattispecie di 'inerzia apparente' dell'ufficio, che preclude l'applicabilità della disciplina codicistica in tema di avocazione (così come recentemente modificata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103).

30 Cfr. cap. 4, cartina n. 2.

31 Cfr. cap. 4, cartina n. 3.



2.2. L'incidenza sul rito

Altrettanto rilevanti sono le questioni che concernono l'incidenza della giustizia 'relazionale' sulla definizione del procedimento giudiziario. Di nuovo, in assenza di una normativa sul punto i tribunali e le procure minorili hanno individuato tra i gangli della legislazione vigente soluzioni diversificate, a seconda delle fasi processuali e delle modalità dell'innesto del percorso mediativo.

In generale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle fonti internazionali, per quanto si tratti di fonti di *soft law*, vi è sufficiente chiarezza sul fatto che l'**interruzione** o il **falimento** del percorso di *restorative justice* non deve influire negativamente sul procedimento. Questo vale, lo si è già detto, anche quando la mediazione costituisce un punto o una prescrizione contenuta nel progetto di messa alla prova.

Qualora, al contrario, il percorso di giustizia riparativa sia portato a termine, sono molteplici le soluzioni individuate in via di prassi affinché la **ricomposizione** del conflitto si riverberi sulla definizione del procedimento penale.

Nel caso di mediazione incardinata o comunque collegata ad un percorso di messa alla prova, essa potrà influire sulla valutazione positiva della prova, ai fini dell'estinzione del reato (**art. 29 d.P.R. 448/1988**).

Se invece la mediazione o altro percorso di giustizia riparativa sono stati svolti sulla base dell'art. 9 d.P.R. 448/1988, le strade sperimentate per consacrarne l'esito nel procedimento sono plurime: la più diffusa è stata individuata nell'**art. 27 d.P.R. 448/1988**, che sancisce la possibilità di emettere una sentenza di non procedibilità per irrilevanza del fatto. Si ritiene in tali casi che un fatto, pur non irrilevante in sé, possa essere considerato tale a seguito di un cammino relazionale che conduca le parti a riconoscersi quali membri di una medesima comunità e a condividere la valenza delle sue regole fondamentali.

Tale soluzione processuale trova spazio tanto nel contesto delle indagini preliminari – ed è qui che ha il suo maggiore utilizzo – quanto successivamente, in fase di udienza preliminare o dibattimentale.

Ulteriore via per consacrare l'esito di un avvenuto percorso di giustizia riparativa è offerta dal perdono giudiziale, disciplinato all'**art. 169 c.p.** Esso viene utilizzato, in particolare, per quei casi i cui connotati non avrebbero di per sé permesso l'applicazione di tale istituto – occorre infatti vigilare affinché non si cada nel rischio sempre presente di una ingiustificata intensificazione delle misure – ma nei quali a seguito del percorso di



restorative justice risultano *ex post* integrati i presupposti per la definizione anticipata del procedimento.

Un'altra strada ancora, sperimentata in alcuni contesti giudiziari, è relativa alla declaratoria di **non imputabilità c.d. per immaturità**. In assenza della necessaria consapevolezza da parte del minorenni al momento della commissione dei fatti per cui si procede, il pubblico ministero rileva il difetto del requisito essenziale della imputabilità, che dopo i 14 anni e prima dei 18 anni è presunta in via relativa, in assenza di circostanze che facciano desumere il contrario. Si ritiene in questi casi che la partecipazione alla mediazione penale o a percorso analogo del minorenni immaturo al momento dei fatti, da valutarsi sempre in relazione all'età e alla capacità di discernimento, possa costituire un momento di responsabilizzazione per il futuro, grazie alla presa di consapevolezza delle conseguenze del comportamento tenuto.

Nel caso infine che ad accedere al percorso mediativo sia una persona minore degli anni 14, dunque non imputabile in via assoluta, la dichiarazione di **non imputabilità** risulterà riempita di un peculiare significato a valenza educativa, ferma restando la volontarietà nell'adesione al percorso riparativo e la necessaria valutazione in ordine all'età e alla capacità di discernimento.

Le soluzioni individuate nei diversi distretti di corte d'appello, qui brevemente presentate, tentano di sopperire alla mancanza di strumenti normativi specificamente costruiti per dare valenza processuale a programmi di *restorative justice*. Una **disciplina specifica** sarebbe tanto più importante – stante la delicatezza della materia – con riferimento all'eventuale definizione anticipata dal procedimento, da immaginarsi ad esempio attraverso una ipotesi di archiviazione appositamente modulata.

L'incidenza del percorso di giustizia riparativa sul procedimento, ad ogni modo, non può risultare automatica od obbligata, dovendosi salvaguardare la competenza assegnata in via esclusiva all'autorità giudiziaria in ordine alla tutela giurisdizionale. Ne deriva l'imprescindibilità di una valutazione giudiziale sul valore da dare, nel contesto del procedimento penale, al percorso riparativo portato a termine.

Tale valutazione può estendersi anche – in caso di impossibilità ad applicare un istituto che determini la chiusura anticipata del procedimento – alla commisurazione della **pena**, su cui pure la mediazione o un percorso analogo possono avere un'incidenza positiva, come pure alla decisione in ordine all'eventuale **sospensione condizionale**, all'accesso a **misure sostitutive** o – in una fase ancora successiva – all'accesso a '**misure penali di comunità**' (secondo la locuzione introdotta dal d.lgs. 121/2018).



3. Un'esemplificazione grafica




Grafico 1 - Avvio di percorsi di giustizia riparativa e possibile incidenza sul procedimento penale.

Gli articoli di legge sono riferiti al d.P.R. 448/1988, salva diversa indicazione. Il grafico prefigura alcune soluzioni senza pretesa di esaustività e si riferisce al procedimento penale minorile limitatamente al primo grado di giudizio, ma è estendibile al giudizio d'appello, ex art. 35 d.P.R. 448/1988. L'avvio di percorsi di giustizia riparativa può poi avvenire anche in fase esecutiva, ex art. 1, d.lgs. 121/2018.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org

ISBN 978-88-94447-60-6